

DISCIPLINARE

Criteri e delle modalità per la concessione di contributi da parte dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata per il sostegno ad iniziative ed eventi finalizzati alla valorizzazione della Basilicata Turistica a valere sulla dotazione finanziaria della linea d'intervento 1.3 “Realizzazione e/o affiancamento a iniziative ed eventi di rilievo nazionale e internazionale” - Progetto P.A.R.T.I Basilicata 2025-2026 – D.G.R. 423/2025 - CUPC49I25002560002.

Art. 1: Oggetto e finalità

1. L'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, in qualità di soggetto attuatore del Piano di Azione per la Ripresa del Turismo in Basilicata (Progetto P.A.R.T.I Basilicata) intende sostenere iniziative ed eventi finalizzati alla valorizzazione della Basilicata Turistica attraverso lo sport, la cultura, i luoghi notevoli, i personaggi illustri lucani con l'obiettivo di valorizzarne l'impatto promozionale e di contribuire a potenziare l'attrattività del territorio regionale, tramite la concessione dei contributi economici (di seguito “**contributo/i**”) a valere sulla dotazione finanziaria della linea d'intervento 1.3 “Realizzazione e/o affiancamento a iniziative ed eventi di rilievo nazionale e internazionale” - Progetto P.A.R.T.I Basilicata 2025-2026, approvato con D.G.R. Basilicata n. 423 del 23/07/2025.
2. Il presente disciplinare, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 212 del 31/10/2025, regolamenta i criteri e le modalità per la concessione dei suddetti **contributi**.
3. La concessione del **contributo** è sempre associata al patrocinio dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata.
4. La concessione del **contributo** e del patrocinio non comporta alcuna responsabilità in capo all'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative finanziate; l'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata resta, altresì, estranea a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e soggetti terzi.

Art. 2: Soggetti Beneficiari

1. Il **contributo** è concesso ai seguenti soggetti:
 - a) agli enti del terzo settore specificati all'art. 4 comma 1 del D.lgs n. 117 del 2017 iscritti nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che abbiano sede legale in Basilicata o che dispongano di una sede operativa in Basilicata;

- b) Società e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) di cui agli artt. 4 e ss. del D.lgs n. 39 del 2021 che abbiano sede legale in Basilicata o che dispongano di una sede operativa in Basilicata;
- c) Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. e le loro emanazioni provinciali e regionali della Basilicata;

2. Il **contributo** non può essere concesso ad organizzazioni e/o associazioni politiche e/o sindacali e ad altri enti di loro diretta ed esclusiva emanazione.

Art. 3: Tipologia di iniziative ed eventi finanziabili

1. Il **contributo** può essere concesso a favore di iniziative ed eventi non lucrativi di rilievo nazionale e/o internazionale finalizzati alla valorizzazione della Basilicata Turistica attraverso lo sport, la cultura, i luoghi notevoli, i personaggi illustri lucani con l'obiettivo di valorizzarne l'impatto promozionale e di contribuire a potenziare l'attrattività del territorio regionale.

La finalità di valorizzazione e promozione della Basilicata Turistica è riconosciuta:

- 1) agli eventi culturali, agli eventi esperienziali, alle mostre, agli spettacoli, alle rassegne ed alle manifestazioni tematiche in grado di promuovere e valorizzare la Basilicata sotto il profilo storico, culturale, scientifico, sociale, artistico, sportivo, ambientale, turistico, del folklore e delle tradizioni popolari che abbiano rilievo nazionale e/o internazionale ed una durata non inferiore a 2 (due) giorni;
- 2) alle iniziative editoriali e di comunicazione, di rilievo nazionale e/o internazionale, coordinate e/o collegate con gli eventi specificati al punto n. 1 o comunque in grado di promuovere e valorizzare la Basilicata sotto il profilo storico, culturale, scientifico, sociale, artistico, sportivo, ambientale, turistico, del folklore e delle tradizioni popolari.

2. Le iniziative non devono avere finalità lucrative, devono essere aperte al pubblico e non devono prevedere ticket d'ingresso.

3. Non sono ammissibili le richieste di **contributo** per:

- iniziative promozionali di carattere commerciale;
- iniziative promosse con finalità di propaganda su temi di natura etica, religiosa e/o politica;
- convegni, congressi, seminari, conferenze, corsi di formazione o aggiornamento, o altre iniziative promosse nell'interesse esclusivo di specifiche categorie e/o tese a promuovere contatti o occasioni di lavoro;

- iniziative che siano state organizzate da un soggetto beneficiario che, nella stessa annualità, abbia già ottenuto altro contributo a valere sul progetto P.A.R.T.I.

Art. 4: Misura del contributo e divieto di cumulo per la medesima spesa

1. Il **contributo** erogabile per ciascuna iniziativa non può essere superiore ad euro 20.000,00.
2. Il **contributo** non può essere richiesto, concesso e/o erogato per rimborsare spese che siano state già rimborsate con altro finanziamento pubblico.

Art. 5: Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese effettuate dal soggetto beneficiario strumentali alla realizzazione dell'iniziativa quali, a titolo esemplificativo, le spese per:
 - a) affitto, locazione o allestimento di locali, spazi, impianti, strutture e scenografie, compresi montaggio e smontaggio, nonché noleggio di materiali e attrezzature, destinati all'iniziativa;
 - b) servizi editoriali, grafici, tipografici e audiovisivi;
 - c) spese di promozione, comunicazione e pubblicità;
 - d) spese per l'acquisto di beni finalizzati a premiazioni e riconoscimenti non in denaro;
 - e) compensi e spese di ospitalità per artisti, testimonial, relatori;
 - g) spese per diritti SIAE e LEA;
 - i) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) qualora costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario.
2. Non sono ammesse tra le spese rendicontabili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese per pranzi, cene, catering, rinfreschi e ristorazione in genere non inerenti all'ospitalità di cui alla lett. e) del comma 1;
 - b) spese per acquisto di beni immobili;
 - c) spese di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione di immobili ed impianti;
 - d) spese ordinarie di funzionamento o gestione dei soggetti beneficiari (ad esempio: spese per la fornitura di elettricità, gas, acqua, canoni di locazione, spese condominiali, spese ordinarie di pulizia e di manutenzione delle sedi, spese telefoniche, spese postali e bancarie, spese per assistenza e manutenzione tecnica delle apparecchiature informatiche e multimediali);
 - e) mere liberalità
 - f) spese per carburanti
 - g) borse di studio, buoni acquisto, premi e riconoscimenti in denaro;
 - h) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

- i) spese di tesseramento;
- l) compensi ad amministratori, dirigenti, dipendenti e soci del soggetto beneficiario

Art. 6: Uso del logo APT e altri obblighi del beneficiario

1. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a porre in essere tutte le misure di comunicazione e/o divulgazione previste dal piano di comunicazione allegato alla domanda di partecipazione.
2. Il materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario dovrà riportare il logo dell'Agenzia di Promozione Turistica della Basilicata, secondo le indicazioni e le istruzioni fornite in sede di concessione del contributo.
3. La concessione del contributo comporta l'autorizzazione all'uso del logo dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata solo per l'iniziativa considerata, escluso qualunque altro utilizzo.
4. L'utilizzo indebito del logo o il mancato utilizzo in caso di concessione e/o la mancata pubblicizzazione del contributo di APT in coerenza con il piano di comunicazione allegato alla domanda comportano:
 - a. l'irricevibilità di successive istanze provenienti dallo stesso soggetto;
 - b. la revoca del contributo nei casi più gravi.

Art. 7: Contenuto e modalità di presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente disciplinare potranno presentare domanda di ammissione a contributo almeno 40 giorni (gg. 40) prima della data di svolgimento dell'iniziativa, ed in ogni caso entro e non oltre il 15/11/2026.

La domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale del soggetto proponente ed inviata a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.aptbasilicata.it

2. La domanda dovrà contenere tutti gli elementi utili alla identificazione del soggetto istante, indicare l'importo del contributo richiesto ed essere corredata da:

- a) una relazione illustrativa dell'iniziativa;
- b) un piano finanziario previsionale con le voci di spesa e le voci di entrata;
- c) un piano di comunicazione dell'iniziativa, con la descrizione delle misure/azioni previste per la valorizzazione del territorio, per la promozione dell'evento, per la promozione del patrocinio e del contributo dell'APT e l'indicazione del materiale promozionale/pubblicitario e divulgativo da realizzare;
- d) un cronoprogramma dell'iniziativa;

- e) una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2001 che attesti che l'iniziativa non ricade in una delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 2.2, 3.2. e 3.3 del presente disciplinare;
- f) una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2001 che attesti che non la richiesta, concessione e/o erogazione del contributo non viola il divieto di cumulo per la medesima spesa previsto dall'art. 4.2 del presente disciplinare;
- g) una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2001 che attesti che il soggetto beneficiario è in regola con la normativa vigente in materia fiscale, contributiva e di sicurezza sul lavoro.

3. Tutta la documentazione a corredo della domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale.

Art. 8: Istruttoria e Ammissione a contributo provvisoria

1. Per la verifica e la valutazione della domanda di concessione del **contributo** è nominata una commissione permanente di valutazione composta da 3 componenti effettivi e due supplenti.
2. La commissione permanente verifica, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, in via preliminare:
 - che la domanda sia stata inviata con le modalità ed entro i termini previsti dal presente disciplinare,
 - che la documentazione a corredo sia completa ed idonea alla valutazione;
 - che la domanda sia stata presentata da uno dei soggetti individuati all'art. 2.1 del presente disciplinare,
 - che la domanda abbia ad oggetto un'iniziativa ammissibile ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del presente disciplinare;
 - che non ricorra una delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 2.2, 3.2. e 3.3 del presente disciplinare.
3. In caso di domanda incompleta, su impulso della Commissione, l'ufficio competente procederà con una richiesta di integrazione documentale, concedendo un termine non inferiore a 10 giorni per la regolarizzazione. Nel caso in cui l'istanza non sia regolarizzata entro il termine concesso, la Commissione formalizzerà la non ammissione a contributo per mancata regolarizzazione.
4. La Commissione procederà alla valutazione delle domande che abbiano superato la fase di verifica preliminare e, a suo insindacabile giudizio, attribuirà un punteggio in applicazione dei criteri di seguito previsti:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
-------------------------	-----------

Qualità, durata e rilevanza dell'iniziativa	30
Coerenza e sostenibilità del piano finanziario previsionale	10
Azioni di promozione del territorio	20
Azioni di comunicazione dell'evento	20
Azioni di promozione del patrocinio e del contributo di APT	20
TOTALE	100

5. Saranno escluse e non ammesse a contributo le iniziative che non abbiano totalizzato un punteggio almeno pari a 60/100.
6. Le iniziative ammesse a contributo saranno finanziate nei limiti della disponibilità della dotazione finanziaria dell'azione 1.3 “Realizzazione e/o affiancamento a iniziative ed eventi di rilievo nazionale e internazionale” - Progetto P.A.R.T.I.
7. L'ammissione a contributo sarà comunicata al beneficiario a mezzo pec.

Art. 9: Ammissione a contributo definitiva. Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Ai fini della concessione definitiva e della liquidazione del **contributo** il beneficiario è tenuto a presentare, entro e non oltre sessanta giorni (gg. 60) dalla conclusione dell'iniziativa, a pena di revoca del contributo, la domanda di concessione definitiva e liquidazione del contributo.
2. La domanda di concessione definitiva e liquidazione del contributo è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Report dell'iniziativa;
 - b) rendiconto economico e finanziario dell'iniziativa con indicazione delle entrate e spese sostenute;
 - c) giustificativi di spesa;
 - d) materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario realizzato;
 - e) una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2001 che attesti che l'iniziativa non ricade in una delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 2.2, 3.2. e 3.3 del presente disciplinare;
 - f) una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2001 che attesti che non la richiesta, concessione e/o erogazione del contributo non viola il divieto di cumulo per la medesima spesa previsto dall'art. 4.2 del presente disciplinare;

g) una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2001 che attesti che il soggetto beneficiario è in regola con la normativa vigente in materia fiscale, contributiva e di sicurezza sul lavoro.

3. Saranno definitivamente ammesse a contributo e rimborsate esclusivamente le spese documentate e comprovate da:

- fatture e/o ricevute fiscali rilasciate a norma di legge, intestate al beneficiario del contributo, in cui è riportato chiaramente il servizio prestato e indicata l'iniziativa nell'ambito della quale lo stesso si è svolto;

- scontrini fiscali "parlanti" ossia riportanti l'elenco dei beni acquistati in relazione alla iniziativa oggetto di contributo;

- liquidate con bonifico o altra forma di pagamento tracciabile.

Non è ammesso il pagamento in contanti o con altre modalità non tracciabili.

4. L'Ufficio competente, potrà richiedere ogni altro documento comprovante la regolarità ed effettività della spesa.

5. Le singole spese rendicontate saranno ammesse a contributo nella misura massima prevista dal piano finanziario previsionale allegato alla domanda di ammissione a contributo di cui all'art. 7 del presente disciplinare.

6. L'Ufficio competente, verificata la documentazione trasmessa dal beneficiario, procederà alla liquidazione del contributo concesso nei limiti della quota rendicontata e definitivamente ammessa a contributo.

5. Nell'ipotesi in cui la documentazione risulti incompleta, l'Ufficio competente procederà con una richiesta di integrazione, concedendo un termine di dieci giorni (gg. 10) per la sua regolarizzazione, decorso il quale, non sarà più possibile regolarizzare la domanda di liquidazione.

6. Il contributo sarà liquidato in un'unica soluzione con le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 10: Revoca del contributo

1. L'Ufficio competente provvede alla revoca del contributo nel caso:

a. non esista corrispondenza tra l'iniziativa realizzata e quella ammessa a contributo;

b. venga accertata una violazione del divieto di cumulo per la medesima spesa previsto dall'art. 4.2. del presente disciplinare;

c. venga accertato che l'iniziativa non si è realizzata;

d. la rendicontazione non sia stata presentata nei termini previsti;

e. in applicazione dell'art. 75 del D.P.R. n. 4445 del 2000, quando il beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci.

Art. 11: Controllo sulle dichiarazioni

1. Ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii, l’Ufficio competente procederà ad effettuare i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni e autocertificazioni prodotte nella misura di almeno il 10% dei soggetti beneficiari del contributo, nonché un controllo puntuale quando, emergano ragionevoli dubbi.

Art. 12: Pubblicazioni

1. Gli atti di concessione definitiva e revoca dei contributi sono pubblicati, a cura del l’Ufficio competente, sul sito istituzionale dell’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata secondo la disciplina vigente in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni.